



# COMUNE DI RODENGO SAIANO

## PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. **64** del **29/11/2022**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011**

L'anno **2022** addì **29** del mese di **Novembre** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome		Presente
ROSA VITALE	Sindaco	SI
FRANCESCO ANDREOLI		SI
SANTINO MAFESSONI		SI
ALESSIO BERRETTI		SI
MANUELE PEDRETTI		SI
LORETTA PEDRON		SI
MARIA TOGNI		SI
BIANCA SAVOLDELLI		SI
AMILCARE PEZZOTTI		SI
LUIGI CAIMI		SI
DIEGO MENEGHELLO		SI
LORINI GLORIA		SI
ALEXANDER NISI		NO

Presenti: 12 Assenti: 1

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott.ssa GOZZOLI OMAR con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig ROSA VITALE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



---

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011**

*E' la stessa Sindaca, Professoressa Rosa Vitale, che illustra brevemente i contenuti del regolamento istitutivo l'imposta di soggiorno, dopo aver spiegato che l'iniziativa è stata concertata con le amministrazioni della Franciacorta, le quali provvederanno ad istituire l'imposta sui rispettivi territori.*

*La Consigliera Gloria Lorini (del gruppo "Uno di Noi"), dopo aver chiesto chiarimenti in merito a taluni contenuti del regolamento che giudica criticità, preannuncia il voto contrario del gruppo.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- ✓ introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- ✓ previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- ✓ disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Richiamata la D.g.r. Lombardia del 03/11/2020, n. XI/3764 con cui la Giunta Regionale della Lombardia ha aggiornato l'elenco dei Comuni turistici e delle Città d'arte permettendo in tal senso agli stessi la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale» e successive modificazioni e al fine della valorizzazione dell'attrattività del territorio lombardo in attuazione della L.R. 27/15 «Politiche Regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul

territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Valutata l'opportunità di istituire l'imposta in oggetto, al fine di consentire un finanziamento, almeno parziale, degli interventi a sostegno di progetti turistico-culturali, ma anche per sostenere le iniziative di mantenimento del decoro urbano e le attività di contrasto all'abusivismo;

Acquisiti i pareri favorevoli dei competenti responsabili in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere del Revisore dei conti, prot.22261 del 15.11.2022

Votando in forma palese (alzando la mano), con nove voti a favore, tre voti contrari (Caimi, Meneghello e Lorini) e nessun astenuto, il consiglio comunale:

### **DELIBERA**

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Rodengo Saiano l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto l'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che le tariffe giornaliere verranno deliberate, con successivo atto, dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che le stesse saranno determinate sulla base delle linee guida dettate dal regolamento e nella misura massima, per l'anno 2023, di €. 5,00.= per pernottamento;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e il regolamento e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come integrato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b) D.L. 30.4.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Rodengo Saiano

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con nove voti a favore, tre voti contrari (Caimi, Meneghello e Lorini) e nessun astenuto, il consiglio comunale:

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, comma 4, del TUEL).



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 90**

Ufficio Proponente: **Ufficio Patrimonio - Economato Contabilita - Bilancio**

Oggetto: **ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO  
REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Patrimonio - Economato Contabilita - Bilancio)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **14/11/2022**

Il Responsabile di Settore

**Pericle Coffetti**

## Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **14/11/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Pericle Coffetti**

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
ROSA VITALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GOZZOLI OMAR

---

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Rodengo-Saiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Rosa Vitale in data 30/11/2022  
GOZZOLI OMAR in data 30/11/2022



COMUNE DI RODENGO SAIANO  
PROVINCIA DI BRESCIA

## **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del .....

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale",
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture e le sanzioni applicabili.

## **Articolo 2**

### **Presupposto dell'Imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive definite dalla legge, di qualsiasi ordine e grado. Il gettito è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Rodengo Saiano, in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione, recupero e promozione dei beni culturali e ambientali locali, nonché per l'istituzione ed il potenziamento di servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Rodengo Saiano(BS). Per strutture ricettive si intendono anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Rodengo Saiano, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Qualora il periodo di soggiorno dovesse protrarsi oltre i 10 giorni, l'imposta sarà dovuta solo per i primi 10 giorni.

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 comma 2 e non è residente nel Comune di Rodengo Saiano.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. I gestori sono altresì responsabili degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi del D.L. 34/2020, art. 4 c. 3, il gestore della struttura è responsabile in solido delle somme non versate.

## **Articolo 4**

### **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale tramite deliberazione da adottarsi contestualmente allo schema di bilancio di previsione di ciascun anno; se non adottata, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
2. La Giunta stabilisce annualmente l'imposta per ogni singola tipologia di struttura, secondo quanto previsto al comma successivo. In caso di mancata deliberazione entro i termini normativi si intendono confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.
3. La misura massima dell'imposta è commisurata con riferimento alla tipologia della struttura, secondo le seguenti tipologie:

<b>TIPOLOGIA DI STRUTTURA</b>	<b>IMPOSTA MASSIMA DETERMINABILE</b>
HOTEL (5 STELLE)	5,00 €
HOTEL (4 STELLE)	5,00 €
HOTEL (3 STELLE)	3,00 €
HOTEL (2 STELLE)	3,00 €
HOTEL (1 STELLE)	3,00 €
AGRITURISMI	3,00 €
BED & BREAKFAST	3,00 €
CASE VACANZA	3,00 €
AFFITTACAMERE	3,00 €

4. L'imposta di Soggiorno si applica ai singoli pernottamenti di ciascun soggetto passivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

### **Articolo 5 Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. Minori entro il tredicesimo anno di età;
  - b. Lavoratori delle strutture ricettive con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune di Rodengo Saiano;
  - c. Soggetti diversamente abili con accompagnatore; genitori di minori diversamente abili.
  - d. Operatori del turismo che soggiornano per ragioni di lavoro. L'esenzione non si applica all'eventuale nucleo familiare.
  - e. Appartenenti alle forze dell'ordine, vigili del fuoco e componenti delle associazioni di volontariato regolarmente accreditate presso il Comune di Rodengo Saiano per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità.
2. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura, che ne conserverà copia, di apposita certificazione attestante lo stato di residenza, di salute o lavorativo.

### **Articolo 6 Obblighi di comunicazione e versamenti**

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, in appositi spazi leggibili nei propri locali.
2. Entro venti giorni dalla fine di ciascun mese solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, unitamente al relativo periodo di permanenza.
3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, i gestori sono obbligati, ai sensi della sentenza 22/2016/QM della Corte dei Conti, a comunicare il rendiconto della gestione. Analogamente, ai sensi del D.L. 34/2020 – art. 180, comma 3 -, convertito nella legge 77/2020, i gestori devono rendicontare le somme trattate nell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Il gestore della struttura ricettiva provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art. 1, il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di quietanza.
5. Il gestore non invia al Comune le quietanze relative ai singoli ospiti, bensì è tenuto a conservarle per cinque anni unitamente alle dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.
6. Le somme riscosse a titolo d'imposta dalla struttura nel corso di ciascun mese solare, devono essere versate entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare. Il versamento delle somme di cui sopra, deve avvenire con le modalità indicate dal Comune di Rodengo Saiano, che possono essere il bonifico bancario, ovvero la piattaforma PagoPA, se attivata.  
Qualora le somme da riversare di competenza di un trimestre risultino inferiori ad € 20,00, la somma confluirà nel riversamento del trimestre successivo.

## **Articolo 7**

### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
  - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

## **Articolo 8**

### **Sanzioni**

1. Alle violazioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo la disposizione del presente articolo salvo quelle previste nei commi successivi.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, nonché dal gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, la disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta, infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 comma 2 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione annuale e trasmissione della stessa agli uffici comunali competenti alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dall'art. 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 1 dell'art. 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Le dichiarazioni periodiche devono essere comunicate anche qualora la struttura non abbia ospitato turisti, o solo turisti rientranti nelle categorie di esenzione di cui all'art. 5 del presente regolamento, ancorché in tal caso non saranno previsti versamenti.

### **Articolo 9** **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo chesia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

### **Articolo 10** **Rimborsi e contenzioso**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 20,00.
4. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Articolo 11** **Disposizioni e tutela dei dati personali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/04/2022.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art.4, comma 3 del D.Lgs n.23 del 2011.
3. Nel caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti norme tributarie.

5. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

## **Articolo 12**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge, nell'apposita sezione del sito web istituzionale.
3. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 9 del presente regolamento, oltre a stabilire esenzioni e/o riduzioni dell'imposta temporanee, dettate da cause esterne di forza maggiore non prevedibili, al fine di non gravare ulteriormente sui contribuenti già colpiti direttamente o indirettamente da tali eventi.